# **CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanza **21/1977** (ECLI:IT:COST:1977:21)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ROSSI - Redattore: - Relatore: GIONFRIDA

Udienza Pubblica del 27/10/1976; Decisione del 04/01/1977

Deposito del **14/01/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **8700** 

Atti decisi:

N. 21

## ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma, nel procedimento vertente tra Alves Ely e la

società I.CO.RI., iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza recante la data del 18 febbraio 1974, il giudice del lavoro presso il tribunale di Roma ha denunziato - per violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza - gli artt. 423, comma secondo, 429, comma terzo, e 431, comma primo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro.

Considerato che delle questioni come sopra prospettate non risulta in alcun modo motivata la concreta rilevanza: di talché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché esamini gli elementi, appunto, di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti e allo stato del processo in corso.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.